



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **390** del **- 5 LUG. 2018**

**OGGETTO** risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dell' Operatore Tecnico Specializzato – Cat. Bs a tempo pieno ed indeterminato sig. Tabarro Bruno.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

**- 5 LUG. 2018**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data \_\_\_\_\_ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane  
Il Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Sandra Di Simone

*Sandra Di Simone*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*[Handwritten mark]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 5 LUG. 2018

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**premesso che** in data 31 luglio 2018 il sig. Tabarro Bruno, nato a Sesto San Giovanni il 28 settembre 1952, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Specializzato Cat. Bs, raggiungerà il limite di età ordinamentale (almeno 65 anni di età unitamente a 42 anni e 10 mesi di contributi) previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti pubblici;

### **visti**

- l'articolo 12 della legge n. 70 del 20 marzo 1975, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", ai sensi del quale: *"La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire: a) per dimissioni volontarie accettate; b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli; c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli; d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età."*;
- la Circolare n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 19 febbraio 2015, "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,

*[Handwritten signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del - 5 LUG. 2010

n. 114", che al punto 2.1 ribadisce che: *"Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici; tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa. Come precisato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cui allo stesso articolo 24, comma 4, tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011..."*;

- la circolare di cui sopra, che al punto 2.3.1 stabilisce che: *"In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.*
- il D.L. del 06/12/2011 n. 201 – "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 commi 10 e 12 stabilisce: *"10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014...*  
*12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122..."*;

**considerato che**

- in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 06/12/2011, recante "disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", il quale prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi..."*;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del - 5 LUG. 2018

- in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16/12/2014, recante "disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", il quale sancisce che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi..."*;

**rilevato**, pertanto, che per l'anno 2018 il diritto al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;

**dato atto** che in data 31 luglio 2018 il sig. Tabarro Bruno possederà un requisito autonomo di accesso a pensione previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo, avendo maturato almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione;

**preso atto che** l'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – s.s. Gestione Economico Previdenziale ha istruito la pratica di pensionamento e che in base alla vigente normativa in materia di pensioni, nulla osta alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età del sig. Tabarro Bruno;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di collocare a riposo per raggiunti limiti di età il sig. Tabarro Bruno, nato a Sesto San Giovanni il 28 settembre 1952, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Specializzato Cat. Bs, con effetto dal 01 agosto 2018 (ultimo giorno di servizio 31 luglio 2018);
- 2- di dare atto che tutte le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio al dipendente in parola sono predisposte dall' U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – s.s. Gestione Economico Previdenziale;
- 3- di dare atto che il presente provvedimento, oltre alla pratica per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio, sarà trasmesso all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **390** del **- 5 LUG. 2018**

- 4- di dare atto che al dipendente Tabarro Bruno non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE SANITARIO**  
ad interim  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirota)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirota)

**U.O.C. Organizzazione Risorse Umane - S.S. Gestione Economico-Previdenziale**  
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sandra Di Simone

Referente del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del - 5 LUG. 2018

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 5 LUG. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. /// allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Mauro Crouhella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 0510717180

*[Handwritten mark]*